

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**  
(Provincia di Pavia)

**COPIA**

Codice Ente: **11270** – Protocollo n. \_\_\_\_\_  
**DELIBERAZIONE N. 27**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 27 del 29.11.2024

Adunanza **straordinaria** di **prima** convocazione

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON LA BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CONFORMITA' ALLA DELIBERA ARERA N. 385/2023/R/RIF.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **18.40** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MAFFONI GIOVANNI	Presente	PUNTARA ALESSANDRO	Assente
PERDUCA MONICA	Presente	CASSINELLI MARCO	Assente
BAILO ROBERTO	Assente	ABBA' DEBORA	Assente
GROSSI NADIA	Presente	GATTI UGO	Presente
PERES EUSTACHIO NAZARIO	Presente		
TORCHIO ANDREA ARNALDO	Presente		
LOMBARDI MAURO	Presente		

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale** Sig. **DR. SSA SABRINA SILIBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MAFFONI GIOVANNI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera N. 27 del 29.11.2024

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON LA BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CONFORMITA' ALLA DELIBERA ARERA N. 385/2023/R/RIF.**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco illustra il contenuto della presente deliberazione precisando che ci sono stati adeguamenti normativi imposti da ARERA che ci impongono di rivedere il contratto. Il Consigliere Gatti chiede se hanno aumentato i costi, il Sindaco risponde che già da due anni a questa parte ci sono stati aumenti di costi di gestione (es. inceneritore).

**PREMESSO che:**

- con deliberazione di consiglio Comunale n 23 del 14.12.1993 il Comune si è determinato alla partecipazione in Broni Stradella s.p.a. e all'affidamento alla medesima del servizio di gestione;
- con deliberazione n 42 del 28.11.2016 ad oggetto "Determinazioni confermate dell'affidamento alla società partecipata Broni Stradella spa del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing", veniva confermato l'affidamento del servizio in parola a favore di Broni Stradella spa approvandone lo schema di contratto di servizio;
- che in data 02.02.2017 rep 45/2017 è stato sottoscritto tra il comune di San Cipriano Po e la società Broni Stradella spa il contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale con scadenza al 31/12/2031;
- che la società Broni Stradella pubblica s.r.l., nata il 05.12.2017, è il risultato della fusione per incorporazione di Broni Stradella spa e Acaop s.p.a, riorganizzazione avvenuta nell'ottica di confermare l'attuale Gestore con il passaggio, senza soluzione di continuità, tra modelli gestionali equi ordinati e parimenti legittimi (partenariato pubblico in house providing) ,e nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella spa, sostanziandosi ad esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli enti soci ( tra cui il Comune di San Cipriano Po) di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita società e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi;

**CONSIDERATO che:**

- il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV – Titolo I – Capo III D.Lgs. 152/2006, nonché dall'art. 1, co. 2, lettera a) L.R. 26/2003;
- l'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. n. 138/2011, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a), L. n. 290/2014, ha stabilito che "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90 della legge 7 aprile 2014, n. 56";
- più precisamente la norma in questione imponeva alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di "organizzare" lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, oltre che "istituendo o designando" gli enti di governo degli stessi, entro il 30 giugno 2012;

- l'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, sempre al co. 1, faceva poi salva l'organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, delle discipline di settore vigenti o, infine delle disposizioni regionali, che avessero già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dalla menzionata disposizione normativa;
- in Lombardia, ad oggi nel settore qui di interesse, non è stata data attuazione al modello organizzativo "su area vasta" delineato dall'art. 3-bis, D.L. n.138/2011, non essendo ancora stati istituiti gli ambiti territoriali ottimali per il servizio di igiene ambientale;
- la conseguenza di quanto rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario (Cfr. C. Conti, Lombardia, sez. contr., 17 febbraio 2014, n. 20);

CONSIDERATO che il quadro normativo in materia cui occorre fare riferimento è dato dal combinato disposto dell'art. 34 del DL 179/2012, come successivamente integrato dall'art. 13 del DL 150/2013, e dell'art. 3 bis del DL 138/2011, secondo cui:

- i servizi pubblici locali di rilevanza economica, coerentemente e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, possono essere gestiti indifferentemente a mezzo di operatore privato selezionato con gara, ovvero del c.d. partenariato pubblico privato con socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ovvero secondo modello in house con affidamento diretto ad un soggetto solo formalmente diverso dall'Ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. Ciò, per quanto qui rileva, con definiva codificazione che l'affidamento diretto, o in house, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale;
- gli affidamenti in essere conformi alla disciplina di genesi comunitaria possono essere mantenuti;
- l'individuazione delle soluzioni gestionali a regime è rimessa unicamente agli Enti di Governo degli Ambiti e conseguentemente sottratta al singolo Ente Locale al fine di non pregiudicare e/o ritardare il prescritto avvio della gestione del servizio per macro aree, finalità questa che è già stata ritenuta idonea dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134/2013, a giustificare la legittima costituzione di previsione analoga contenuta nella disciplina in materia di servizio di distribuzione gas;

RICHIAMATE le disposizioni di cui alle Direttive Comunitarie 2014/23/UE e 2014/24/UE che in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali a società in house codificano le seguenti condizioni legittimanti:

- che vi sia da parte dell'amministrazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ovvero essa eserciti un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- che oltre l'80% delle attività della società in house sono destinate allo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice;
- che nella società in house non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- tutto ciò è applicabile anche in caso di controllo congiunto;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 4 D.Lgs. 175/2016 che prevede che le partecipazioni pubbliche sono ammesse solo in società strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare quelle indicate al comma 2, tra cui la produzione di un servizio di interesse economico generale;
- l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 che prevede che:
  - le società in house ricevono affidamenti diretti dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norma di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
  - gli statuti delle loro società devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici;
  - la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTO il D.Lgs 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ed in particolare:

- l'art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, ai sensi del quale:
  - “1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
    - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
    - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
    - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
    - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  - 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
  - 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (...)”;
- l'art. 17 - Affidamento a società in house, ai sensi del quale:
  - “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. (...);

• l'art. 25 - Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori, ai sensi del quale:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati”;

VISTO il D. Lgs n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici ed, in particolare, l'art. 7 che disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa come segue:

“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

CONSIDERATO, che all'esito dell'analisi della normativa vigente applicabile (art. 7 del D. Lgs n. 36/2023, art. 16 del D. Lgs 175/2016, art. 14 del D. Lgs 201/2022), così come sopra descritta, i

requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto RSU alla società in house sono i seguenti:

1.l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

2.le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano sulla società partecipata un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);

- tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

- la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

3.oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

4.nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati o che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

5.valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

VISTO che con deliberazione del 03.08.2023 n 385/2023/R/RIF, l' Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( ARERA) ha deliberato di adottare, ai sensi dell'art 1, c. 527 lettera e) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all'art 7, c. 2 del D.lgs 201/22, lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani ( allegato "A"), quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l' autonomia contrattuale delle parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità;

RILEVATO che la suddetta delibera prevede l'adeguamento obbligatorio dei contratti di servizio in essere che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTA la proposta di revisione del contratto di affidamento in house del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto RSU, presentata dalla ditta Broni Stradella Pubblica srl, acquisita al prot. gen. Comunale n. 2648 in data 23.08.2024, comprensiva della seguente documentazione:

- Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA);
- Carta qualità del servizio;
- Inventario beni strumentali dell'Ente;
- Statuto Broni Stradella Pubblica Srl;
- Disciplinare tecnico con allegati;
- Schema di contratto di servizio, secondo gli standard ARERA;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter confermare l'affidamento del servizio di che trattasi alla società Broni Stradella Pubblica s.r.l.;

DATO ATTO altresì che:

- il servizio di igiene urbana e ambientale (raccolta e trasporto dei rifiuti sia urbani che differenziati), riveste una particolare importanza sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al

servizio e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione dell'Amministrazione per esercitare un'influenza revoca degli amministratori ed assicurare alla società partecipata quel volume contrattuale necessario al suo funzionamento e coerente con l'oggetto sociale di riferimento. Non avrebbe senso mantenere questa partecipazione, in concerto con gli altri Comuni soci, se non con l'intenzione di garantire un volume di affare adeguato a garantire la redditività della società ed il rispetto del limite dell'80% del fatturato a favore dei soci previsto dalla normativa vigente in materia;

•la scelta adottata dall'Amministrazione Comunale è motivata sia dalle specifiche condizioni del mercato che, relativamente al grado di concorrenza e al numero dei potenziali competitori, vede il soggetto a totale partecipazione pubblica individuato quale affidatario come operatore scelto da diversi Comuni del territorio di riferimento dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio, con ciò costituendo una situazione di gestione estesa del servizio che consente di ottenere le migliori sinergie operative, ridurre i costi del servizio e garantire una migliore qualità dello stesso. Inoltre, il mantenimento del servizio consente di garantire da parte della società affidataria i livelli occupazionali in essere ed il personale assunto nel territorio per l'espletamento del servizio;

•l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo;

•l'assenza di terzietà con l'Amministrazione Comunale, insita nel rapporto in house, consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;

•gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:

- l'immediato accesso ai dati aziendali, al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio;
- il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti;
- la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, indipendentemente dalle quote di partecipazione.

ATTESA, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000, la competenza del Consiglio Comunale in quanto trattasi di organizzazione di pubblici servizi;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022

VISTI:

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm.;
- art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm.;
- Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità.

Con voti favorevoli n.7, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) DI CONFERMARE che il ricorso all'affidamento in house del servizio di igiene urbana a Broni Stradella Pubblica s.r.l rappresenta soluzione congrua e sostenibile rispetto alle priorità ed agli obiettivi dell'Ente;
- 2) DI CONFERMARE l'affidamento in house del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto e RSU alla società Broni Stradella Pubblica s.r.l., fino al 31/12/2032, come da contratto in essere;
- 3) DI APPROVARE l' adeguamento del contratto dei servizi che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani secondo la delibera di ARERA n 385/2023;
- 4) DI APPROVARE lo schema di contratto di servizio ad oggetto "*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE*" e relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adeguato ai sensi della delibera ARERA n. 385/2023;
- 5) DI DARE ATTO che l'approvazione del presente provvedimento e l'adeguamento contrattuale ivi contenuto non comporta alcun aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2024;
- 6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio la sottoscrizione del contratto di servizio tra il comune di San Cipriano Po e la società Broni Stradella Pubblica s.r.l. nel rispetto dei principi in materia dell' in house providing, autorizzandolo ad apportare allo stesso eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie;
- 7) DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali l' adozione degli atti consequenziali di competenza per l' assolvimento di tutti gli adempimenti finalizzati alla formalizzazione del nuovo contratto di servizio, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza da assolvere sul sito dell'ente e tramite l' invio della presente deliberazione all'ANAC, ai sensi di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 31 del D.lgs 201/2022;
- 8) DI TRASMETTERE il presente atto alla società Broni Stradella Pubblica s.r.l.;

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n.7, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**  
(Provincia di Pavia)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 27 del 29.11.2024

Pareri espressi ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON LA BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CONFORMITA' ALLA DELIBERA ARERA N. 385/2023/R/RIF.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. GUAZZI Anna Maria

San Cipriano Po, 29.11.2024

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa BACCI Claudia

San Cipriano Po, 29.11.2024

---

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to MAFFONI GIOVANNI

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. SSA SABRINA SILIBERTO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **28.12.2024**

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
F.to Dott.ssa BACCI CLAUDIA

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il 07.01.2024

ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo l'atto soggetto a controllo preventivo di legittimità.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa Sabrina SILIBERTO

---

San Cipriano Po, \_\_\_\_\_

---

---

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti del Comune.  
San Cipriano Po, 28.12.2024

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(DR. SSA SABRINA SILIBERTO)